

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1980

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORRIELLO, MASSIDDA, MINOLI ROTA, DI VIRGILIO, GIOACCHINO ALFANO, CARLUCCI, CESARO, CUCCU, PAOLO RUSSO, BAIAMONTE, STAGNO D'ALCONTRES, PERROTTA, COSENTINO, FALANGA, GARAGNANI, ARACU, SANTULLI, CAMINITI**

Introduzione dell'articolo 134-*bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di utilizzazione dei sistemi di controllo satellitare a distanza

*Presentata il 15 novembre 2001*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attività di radiolocalizzazione satellitare di automezzi o di controllo a distanza di abitazioni ed uffici si è recentemente sviluppata in tutto il mondo come risorsa per la collettività legata soprattutto ai servizi di soccorso, informazione ed assistenza, antifurto; tale attività è risorsa strategica nel campo delle telecomunicazioni e della prevenzione e contrasto della microcriminalità e della criminalità organizzata. La sua utilizzazione ha già dato positivi risultati.

Infatti nel settore più sviluppato del controllo a distanza, quello delle autovetture, lo scorso anno, a fronte della quotidiana sparizione di 610 veicoli, si registra un aumento dei recuperi, attestati al 55,5

per cento, contro il 52,82 per cento del 1999. Per contro, talune compagnie assicurative prevedono la riduzione del premio per furto sino all'80 per cento, qualora il veicolo sia dotato di sistema di rilevazione satellitare.

Tuttavia, il servizio antifurto è ostacolato dalle norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza risalente al 1931, in quanto è inteso come attività di televigilanza erogabile solamente da soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 134 relativo agli istituti di vigilanza privata. Poiché le suddette autorizzazioni sono rilasciate dai prefetti in ambito provinciale, tale situazione determina una difficoltà nell'erogare un efficace servizio per i beni in movi-

mento: in caso di furto al di fuori della provincia, gli istituti di vigilanza potrebbero solo segnalare l'evento all'interessato.

Per superare il problema, detti istituti hanno perfezionato accordi contrattuali in forza dei quali i segnali di allarme sono automaticamente smistati agli istituti operanti nella zona in cui si trova l'automezzo. L'autorizzazione a svolgere attività di controllo satellitare di automezzi su tutto il territorio nazionale è stata sempre tuttavia rifiutata a livello centrale e periferico, nonostante le continue richieste degli operatori nel settore, in quanto ritenuta dal Ministero in contrasto con il dispositivo del citato testo unico.

In tempi recentissimi si è venuto sviluppando un ulteriore metodo applicativo del controllo satellitare o a distanza. Taluni enti locali, principalmente comuni a forte vocazione turistica e come tali interessati al problema delle « seconde case », a fronte dei sistematici furti verificatisi nel proprio territorio, hanno fatto richiesta di poter installare sistemi di controllo di tipo satellitare nelle abitazioni di tutti i cittadini che intendessero adottarli; tramite una centrale operativa, tutte le segnalazioni di pericolo verrebbero smistate alle autorità mobili di pronto intervento della polizia cittadina.

Tuttavia tale lodevole iniziativa ha anch'essa trovato ostacolo nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: le licenze sono infatti contingentate (articolo 136, secondo comma) e riguardano solamente gli istituti di vigilanza spesso non presenti nelle aree interessate. Occorrerebbe invece

favorire convenzioni o contratti di servizio con gli istituti medesimi.

Queste limitazioni non hanno più motivo d'essere: da un lato, il semplice servizio di segnalazione all'autorità competente può essere distinto dall'attività di vigilanza, che implica anche una capacità d'intervento; dall'altro la normativa del testo unico costituisce oggettivo ostacolo allo sviluppo di una tecnologia che potrà comportare innumerevoli benefici in termini di salute e sicurezza dei cittadini.

Non va dimenticato che l'Italia, con la legge n. 10 del 2001, ha finanziato con 600 miliardi lo sviluppo di sistemi di rilevazione satellitare del tutto europei (programmi GNSS1 e GNSS2-Galileo), che dovrebbero essere operativi per il 2006. Questo non solo per impedire la dipendenza dell'Europa dall'attuale sistema, denominato GPS, di origine americana e nato con intenti militari, ma anche per garantire un adeguato sviluppo all'industria comunitaria del settore. Secondo la relazione che accompagnava il disegno di legge governativo, poi divenuto legge n. 10 del 2001, su dieci nuovi ricevitori di navigazione satellitare attualmente venduti, ben nove sono destinati ad usi civili oppure commerciali.

Per questi motivi, la presente proposta di legge si colloca in un quadro di adeguamento e di semplificazione della normativa, di sviluppo di settori industriali e di servizi emergenti e di ricadute positive in termini di sicurezza e di tutela della salute. Ne chiediamo pertanto la sollecita approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo l'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è inserito il seguente:

« 134-*bis*. — L'autorizzazione a raccogliere allarmi a distanza per l'inoltro di richiesta di intervento alle competenti autorità nell'ambito del territorio nazionale, è rilasciata dal Ministro dell'interno a enti pubblici o a privati o a società, ivi compresi i soggetti di cui all'articolo 134.

Salve le altre disposizioni del presente titolo, l'autorizzazione è concessa a condizione che i soggetti richiedenti operino con sistemi di ricezione di provata affidabilità e con mezzi tecnicamente idonei ».

## ART. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate le caratteristiche minime delle apparecchiature utilizzabili. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità e le procedure per il conseguimento della autorizzazione, che è rilasciata previo parere favorevole di apposito organo tecnico del Ministero delle comunicazioni.

2. Previa verifica delle caratteristiche minime delle apparecchiature utilizzate, ai soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino titolari di licenza di cui all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è rilasciata l'autorizzazione di cui all'articolo 134-*bis* del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



\*14PDL0016320\*